



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA
E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Sistema Camerale

ALLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI

per conoscenza

ALLA DIV. VIII
SEDE

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

Oggetto: Estensione autorizzazioni a centri tecnici ad operare su "tachigrafi intelligenti"

Sono pervenute alla Scrivente alcune richieste di parere relative all'introduzione del "tachigrafo intelligente" e del conseguente diritto di segreteria che le camere di commercio devono applicare al momento della trasmissione dell'istanza da parte dei centri tecnici richiedenti l'estensione dell'autorizzazione all'installazione dei medesimi tachigrafi.

Come noto l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 165/2014, prevede che a decorrere dal 15 giugno 2019 tutti i veicoli immatricolati nell'UE siano dotati di un tachigrafo intelligente, con il conseguente obbligo per gli Stati membri di rilasciare a conducenti, officine, imprese e funzionari di controllo, residenti o stabiliti sul territorio nazionale, carte tachigrafiche di nuova generazione.

Con nota n. 160702 del 20 giugno 2019 la divisione competente di questa Direzione generale ha precisato quali siano le procedure alle quali attenersi per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi.

Al punto 4) della citata nota la divisione competente ha individuato la fattispecie che qui interessa; precisamente ha precisato che "i Centri tecnici autorizzati a effettuare interventi tecnici su tachigrafi digitali di cui all'articolo 2, lettera i) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 agosto 2007, possono richiedere l'estensione dell'autorizzazione, che avrà la validità temporale dell'originaria autorizzazione, per operare anche su tachigrafi intelligenti presentando istanza a questa Amministrazione per il tramite della CCLAA territorialmente competente, documentando il possesso dei requisiti già acquisiti alla data dell'istanza: strumentazione idonea ad operare su tachigrafi intelligenti, prevista dalle norme sopra richiamate, e l'adeguata formazione del personale tecnico in organico, effettuata da fabbricanti di tali strumenti."



Alcune camere di commercio hanno, quindi, chiesto, con riferimento a tale procedimento amministrativo, conferma dell'importo dei diritti di segreteria da applicare e precisamente conferma dell'applicazione della voce 11.1.2) allegata al decreto interministeriale 29 luglio 2005 (voce poi ripresa nella tabella B) allegata al decreto 2 dicembre 2009 con il quale è stata modificata la medesima tabella B) per introdurre, tra l'altro la voce 11.2.3) relativa alla sostituzione della carta tachigrafica e la relativa nota):

11 | TACHIGRAFO DIGITALE

11.1.2 | autorizzazioni successive

€ 260,00 |

In primo luogo si precisa che con il decreto sopra indicato sono stati istituiti i diritti di segreteria relativi alle attività camerali relative all'introduzione dell'obbligo di dotazione del tachigrafo digitale; le camere di commercio sono state chiamate, infatti, a svolgere una serie di interventi nel settore dei cronotachigrafi consistenti nell'autorizzazione alle autofficine ed al rilascio della carta tachigrafica.

A seguito dell'introduzione del "tachigrafo intelligente" le camere di commercio sono chiamate, ora, ad accertare il possesso dei prescritti requisiti necessari per operare anche con gli stessi; trattandosi, quindi, di centri tecnici già autorizzati ad effettuare interventi tecnici sui tachigrafi digitali, la richiesta dei medesimi si sostanzia in un'istanza atta a concedere un'estensione della medesima autorizzazione e quindi la Scrivente ritiene possa essere applicato l'importo dei diritti di segreteria di cui alla voce 11.1.2) sopra citata relativa proprio al rilascio di autorizzazioni successive.


IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

FE